WWF *for a living planet®*

V.I.A regionale n.326. Impianto singolo per la produzione di energia elettrica da 4,5 mw loc.Cima Monta' in comune di Quiliano e Savona

OSSERVAZIONI

PUNTO 1)
Secondo quanto previsto dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.09.2012 N. 1122 D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

Il progetto in questione si pone in contrasto:

- Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto.
Nel progetto si legge: "….

> - la non necessità di formazione (anche provvisionale) di piste di servizio al cantiere, in quanto l'area è adiacente alla viabilità pubblica esistente; e necessita della costruzione della sola piazzola di servizio;

.."

Osservazioni: La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio, non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio ad una pala di tali dimensioni (Aerogeneratore: macchina da 4,5 MW montata su torre da 120 m, diametro rotore 128 m, **altezza totale 184 m;) , verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale, nelle tratte finali di crinale e di collegamento dove sono presenti sentieri e non percorsi viabili con automezzi a motore.**
Difatti la descrizione delle opere necessarie sia per l'adeguamento della viabilità che per le piazzole di impianto,risulta insufficiente al fine dell'esplicitazione delle soluzioni inerenti le numerose criticità riscontrabili allo stato attuale. Le criticità connesse alla realizzazione dell'intervento come proposto.

Risulta l'evidente alterazione morfologica che la stessa viabilità ex novo o adeguamento produrrebbe.

Dal punto di vista di pianificazione urbanistica comunale, il sito proposto ricade nel territorio non insediabile, dove non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale. In questo territorio sono consentiti interventi di tipo conservativo, manutentivo e di consolidamento delle aree in dissesto idrogeologico e che non alterino in misura percepibile lo stato dei luoghi

Come si può verificare nei parchi eolici esistenti le aree di cantiere e i piazzali attorno alle turbine non vengono mai "rimossi", ma anzi vengono conservati tali, al fine di garantire l'accesso alle turbine per future opere manutentive. Pertanto la superficie boschiva che verrà distrutta non sarà mai realmente ripristinata.

- progettazione ottimale per il sito, volta, a parità di potenza installata, a ridurre il numero degli aerogeneratori allo scopo di limitare il consumo di suolo, l'effetto barriera nei confronti della fauna e l'impatto sul paesaggio;

Osservazioni: come indicato nelle puntuali osservazioni, L'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.

Dalle relazioni si evince l'importanza dell'area anche dal punto di vista avifaunistico e chirotterologico.

Sono affrontati solo i problemi di consumo della superficie occupata dalle opere e non gli effetti dell'antropizzazione conseguente alle nuove modalità di utilizzo dell'area ad ospitare" l'impianto industriale".

lo studio tiene poco conto delle migrazioni notturne (poche uscite per l'avifauna e rapaci);

- è trascurato il fatto che i rapaci migranti prediligono per il transito la linea di crinale;

sono stati trascurati i dati relativi alla quota di transito degli individui osservati, così come la relazione con la velocità del vento.

La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo. Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti. L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica e lì adeguamento della viabilità alla rete sentieristica esistente), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a segnalare diverse criticità.

- utilizzo previo adeguamento di tracciati di accesso preesistenti alle singole piazzole ovvero minimali interventi di adeguamento del fondo e successivo ripristino;

Nel progetto si legge: "….

3.2- Analisi dei vincoli e disponibilità delle aree.

Al fine di valutare la fattibilità alla realizzazione dell'impianto si ritiene importante individuare tutte le condizioni ostative ed in particolare a prendere in considerazione tutti i vincoli sia di tipo assoluto che relativo eventualmente presenti.

I terreni interessati dall'impianto eolico, ad opera finita, sono di modesta dimensione (circa 1.600 mq) e risultano di proprietà privata.

Dal punto di vista operativo, considerata la favorevole morfologia del terreno risulta possibile realizzare i soli movimenti terra strettamente connessi alla costruzione dell'impianto eolico comprendenti: la piazzola di montaggio in fregio alla strada, previa modifica temporanea del tracciato stradale nonché gli scavi di fondazione, il ripristino dei luoghi e le linee elettriche interrate ed aeree, con movimentazione del terreno decisamente contenuta in circa 2.500 mc.

E' da rilevare, che il sito è pressoché adiacente alla strada Comunale Cadibona-Quiliano e, per tale fortunata posizione, il progetto prevede a livello di movimenti terra e preparazione del cantiere nonché con il dovuto coordinamento con la pubblica viabilità, l'interessante proposta, come meglio indicata sui disegni di progetto, di:

- arretrare verso monte e temporaneamente il tornante stradale, con opere di movimento terra e formazione di una scarpata provvisoria opportunamente protetta con le relative opere provvisionali di presidio e per la regimazione delle acque meteoriche;
- indirizzare il traffico stradale sul tratto stradale provvisorio come sopra allestito;
- realizzare l'area si servizio al cantiere con le adeguate dimensioni per permettere in particolare, il montaggio della torre eolica e tutte le attività previste;
- restituire, a fine lavori, la viabilità esistente non piu' tutta sul sedime originario ma con l'allargamento del tornante permettendo cosi' un migliore assetto delle caratteristiche plano altimetriche stradali rispetto al tracciato originario, ivi compreso l'ampliamento della sede viabile di circa 1,00-1,20 mt.

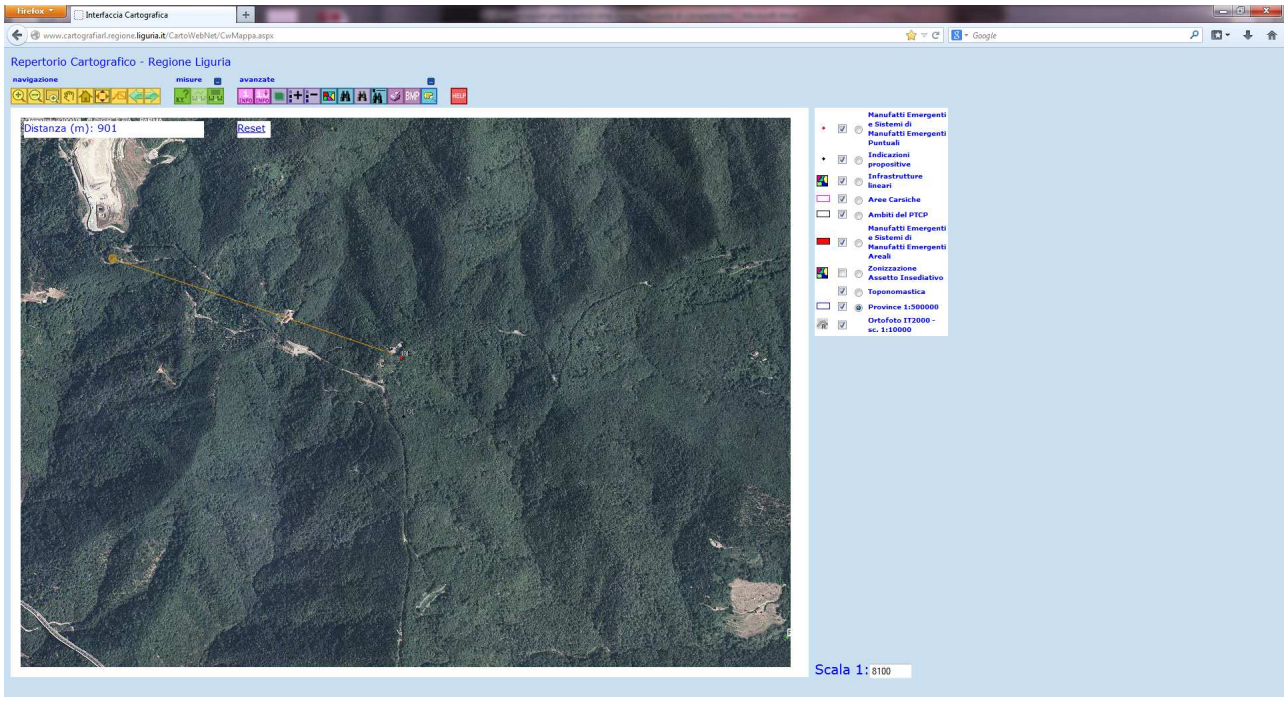
...."

Osservazioni: non esistono accessi preesistenti e per poter essere in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico, debbono essere realizzate strutture di asservimento di dimensione notevole vista la notevole dimensione della pala eolica!.
Si osserva che tale realizzazione, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la previsione di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa pedonale .

La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo. Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti. L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti arboree rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di

cui è segnalata la presenza, portano alla richiesta di formulazione di una valutazione di compatibilità ambientale negativa.
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

- *Collocazione preferenziale al di fuori delle zone NI, SU, IU, ME e SME di PTCP*:
Il progetto in questione si pone in contrasto: in quanto a breve distanza di circa 900 metri è presente un elemento di **ME del PTCP.**
- distanza in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima dalle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche e dai punti di vista panoramici da cui l'impianto è visibile
Osservazioni: calcolando la misura in altezza dell'aerogeneratore che ammonterebbe a circa 185 m con almeno 50 volte in linea d'aria dalle emergenze citate nelle linee guida (*emergenze storiche, architettoniche, archeologiche)* **, le distanze sembrerebbero non rispettare tali parametri.**



Fonti: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/
Indicazione approssimativa di distanza lineare da ME e PS

Identificativo	2210
Componente - Regime Normativo	ME
Descrizione Componente - Regime Normativo	EMERGENZA STORICO-ARCHEOLOGICA
Numero Emergenza in Ambito Regionale	573
Tipo Sistema Manufatti	
Tipo Manufatto	insediamenti fortificati
Nome	FORTE CINTO
Descrizione Manufatto	Fortificazione del secolo XIX
Comune	SAVONA
Numero Tavola	23
Atto/Data Approvazione Zona	DCR n. 6 del 26/02/1990
Data Aggiornamento	05/08/2013

Fonti: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/

Identificativo	4419
Componente	PS
Numero	
Descrizione	ITINERARIO STORICO-ETNOGRAFICO
Atto/Data Approvazione Zona	DCR n. 6 del 26/02/1990
Data Aggiornamento	05/08/2013

- *collocazione preferenziale in aree di riconversione ovvero da riqualificare o con pregressa destinazione produttiva;*

Osservazioni: come si rileva l'area ricade in ambito naturale e paesaggisticamente tutelato da diverse normative indicate nelle presenti osservazioni.

L'intervento interessa aree vincolate paesaggisticamente e la trasformazione del bosco è in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela del paesaggio

- *producibilità specifica, da stimarsi per gli impianti industriali sulla base di un rilievo anemologico e anemometrico nel sito di interesse della durata di non meno di un anno, non inferiore alle 2100 ore equivalenti. . Le misurazioni devono essere fatte conformemente alle norme internazionali per la misura dei parametri meteo, tra i quali il vento, di cui alla guida della World Meteorological Organization*;

Nel progetto si legge: …"…

3- Ipotesi progettuale

3.1- Elementi di valutazione ed individuazione dei siti ottimali.

Al fine di individuare il sito ottimale sono state svolte indagini sul territorio, valutando anche le preziose memorie storiche di quanti da sempre vivono il territorio stesso.

Dall'indagine si sono individuate aree che, oltre alla ventosità accentuata, hanno fornito certezze sulle caratteristiche orografiche e di viabilità nonché peculiarità di ricevere l'impianto nel rispetto della pregressa vivibilità e sfruttamento antropico dei luoghi.

In base a questi primi elementi sono state operate, a suo tempo, le prime ipotesi su cui sviluppare studi più approfonditi che hanno condotto, fra le diverse zone individuate, alla scelta del sito di Cima Montà, quale luogo idoneo per la costruzione dell'impianto eolico.

L'area così individuata è posta in quota sul crinale del versante a mare, esposta ai venti, e ottimamente servita dalla strada Comunale Cadibona-Quiliano.

6

.."

.

Osservazioni:

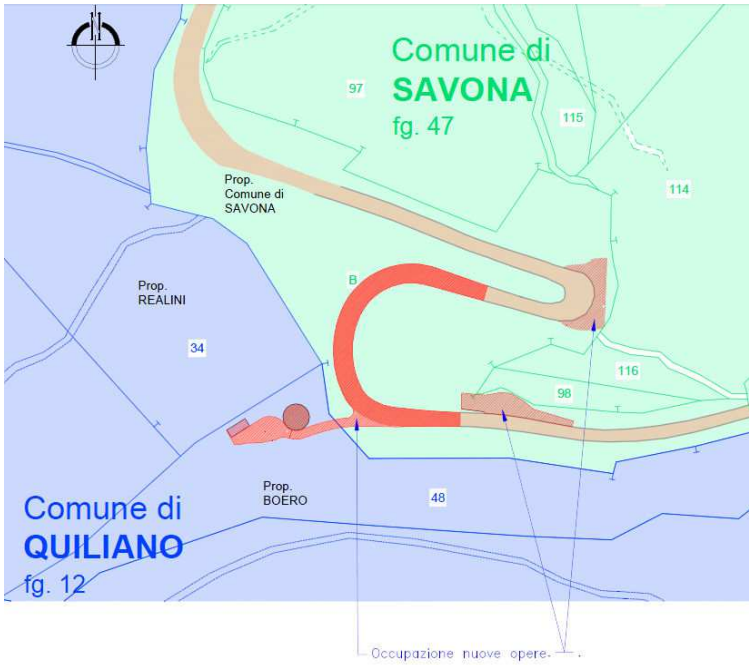
- **Il sito individuato contrasta con la DCR. N. 3 DEL 2009 in quanto:**

non è indicata nello schema di sintesi dei SITI POTENZIALMENTE IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI, ma anzi nella scheda si legge".. *se Cima Montà, località discarica rsu, presumibilmente poco vento".*
Difatti si osserva che i dati forniti in ns possesso stimano per l'area in esame una **ventosità del sito interessato con** media annua tra i 4 e 5 m/s (**valori rilevati a 100 m di altezza**) con stima al disotto della soglia consentita e quindi delle ore utili 2100 previste dalla norma regionale per cui il progetto risulta non assentibile.

PUNTO 2)

Nella RELAZIONE PAESAGGISTICA i foto inserimenti Nell'elaborato PAE-DOS-01_00 "Dossier fotografico" sono presentate visuali rappresentanti lo stato di fatto dei luoghi oggetto di analisi ambientale-paesaggistica. Stessi appaiono insufficienti e poco chiari a prospettare una incidenza paesaggistica così poco impattante…

Si ritiene che comunque una pala di tali dimensioni posta su un crinale che ricade a breve distanza su una viabilità di tipo comunale di una certa importanza in quanto usufruita, debba attentamente essere valutata per il rischio di incidenti in caso di rottura di elementi quali le pale.



Posizionamento della pala con la viabilità esistente

PUNTO 3)

Osservazioni:

La proposta di "compensazione" contenuta nel progetto non è accettabile in quanto si cambia la destinazione d'uso e l'utilizzo di porzioni di aree attualmente a verde e non "antropizzate.. Ricordiamo che nel progetto non sono contenute vere e proprie opere di compensazione forestale, ma di miglioramento DI AREE DEGRADATE DA UTILIZZARE COME FRUIZIONE PUBBLICA . La stessa contrasta con la Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4 Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico all'articolo 47 bis (Interventi compensativi), il quale prevede che

1. *Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 3 e 5, le autorizzazioni di attività volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi in altra destinazione d'uso devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione medesima*.

PUNTO 4)

Nel progetto si legge: "…….

Nella fase a) costruttiva, si attiva l'indotto riguardante principalmente le imprese operanti prevalentemente nel settore delle opere di movimento terra, civili e di impiantistica, mentre per la fase b) gestionale, la fattoria eolica comporterà l'impiego se pur minimo ma altrettanto rispettabile, di almeno due persone preposte, in turno, alle attività di controllo dell'impianto eolico.

…".

Osservazioni:

L'aumento occupazionale è di breve durata (il tempo di installazione del parco eolico) e sicuramente non incisivo sulla realtà lavorativa della zona. Le ricadute in termini turistici e più in generale di visitatori, come già ricordato, appaiono puramente teoriche, anche in considerazione del fatto che non è previsto nel progetto alcun intervento volto a favorire la fruizione sostenibile dell'area (centro visite con presidio permanente, attività di ricerca e/o

sperimentazione, attività divulgative, ecc.). Inoltre, i dati eventualmente a sostegno di tale ipotesi non sono riportati nella Relazione.

PUNTO 5)
Come indicato nei progetti, la zona in oggetto ricade:
P.T.C.P.
Osservazioni:
In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.
L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.
Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:
- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.
Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia)
reciti: (“*Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)”;*
nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. Nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, “*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*”.*
*Al comma 3, “***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi”**.
Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.
Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione.
Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Come già osservato, l'area oggetto dell'intervento *è vincolata dal D.Lgs 42/04, che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.*
Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**
Presenza di aree boscate sottoposte anche a tutela di consolidamento (**CO**)**ASSETTO VEGETAZIONALE del P.T.C.P..**
Visto che i progetti prevedono il disboscamento di porzioni di aree boscate e/o in fase di evoluzione verso il bosco, gli stessi sono in contrasto con quanto previsto dal punto 2.
L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati….
Assetto vegetazionale .
L'area in esame per la realizzazione del parco eolico e inquadrata principalmente come BAT-CO. BAM-CO, dove all'art. 22 si legge :..
Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO) dei boschi
1. L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO dei boschi si applica nelle situazioni in cui la copertura vegetale, pur presentando caratteri di sufficiente pregio sul piano estetico-paesistico e su quello ecologico, meriti tuttavia di essere modificata in modo da acquisire maggiore estensione o un miglior livello qualitativo.
3. L'obiettivo è quello di realizzare un aumento della superficie e/o una restituzione di qualità ai boschi sotto l'aspetto produttivo, esteticopaesistico ed ecologico.

Si osserva come l'impianto proposto contrasti con tali assetti.

PUNTO 6) Piano urbanistico Comunale di Quiliano.
La zona di progetto, secondo il vigente PUC del Comune , **ricade** L'area di intervento ricade in un ambito CTNI Ambito di conservazione del territorio non insediabile, normato dal Titolo IV, Capo III della Norme di attuazione del PUC, artt. 74 e

75, riportati di seguito:

TITOLO IV
SUDDIVISIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO IN AMBITI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE E TERRITORIO NON INSEDIABILE
[O] ***CAPO III TERRITORIO NON INSEDIABILE****,* ***ART. 74 - INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO NON INSEDIABILE NEL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE DEL COMUNE DI QUILIANO.***

Ai sensi dell'art. 37 della legge Regione Liguria n° 36/1997, il P.U.C. individua l'ambito di conservazione del territorio non insediabile.
…7. In questo territorio è consentita, oltre agli interventi di tipo conservativo, manutentivo e di consolidamento delle aree in dissesto idrogeologico e dei muri a secco esistenti, la costruzione di manufatti tecnici e di invasi per la raccolta di acqua piovana e di scorrimento superficiale, con le caratteristiche di cui al precedente art. 66 punto 10.
8. Il territorio non insediabile, in relazione alle proprie peculiarità paesistiche, è compreso nel regime insediativo ANI-MA di P.T.C.P.: esso si applica con l'obiettivo di mantenere inalterati i caratteri della zona, assicurando una più ampia fruizione collettiva del territorio e una più razionale utilizzazione degli impianti esistenti; sono pertanto consentiti quei minimi interventi che, atti a conseguire tali risultati, non alterano in misura percepibile lo stato dei luoghi. Nel territorio non insediabile è compresa l'area del parco delle Tagliate, per il quale si rinvia alla scheda prescrittiva n° 100….;.

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e tutela.

PUNTO 7)
Osservazioni:
-Rispetto del vincolo paesistico.

Nel quadro di una normativa d'avanguardia come quella ligure, che vede la pianificazione territoriale operante su tutto il territorio regionale ed elaborato con attenzione agli aspetti culturali, paesistici, vegetazionali, morfologici del territorio, la Soprintendenza, nell'applicazione dei compiti istituzionali di competenza, segnala da tempo la necessità di affinare la prassi applicativa nel senso di una maggiore attenzione al modo di intendere **la tutela paesistica insita nel** decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

- (autorizzazione paesaggistica) così come previsto dal Dlgs 42/04 art. 146 il quale prevede che*:*
"…I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti ….tutelati ai sensi dell'articolo 142, ***non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione****. ……I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista,* ***al fine di ottenere la preventiva autorizzazione****…".*

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e tutela.

- **Tutela delle aree vincolate (aree boscate)**

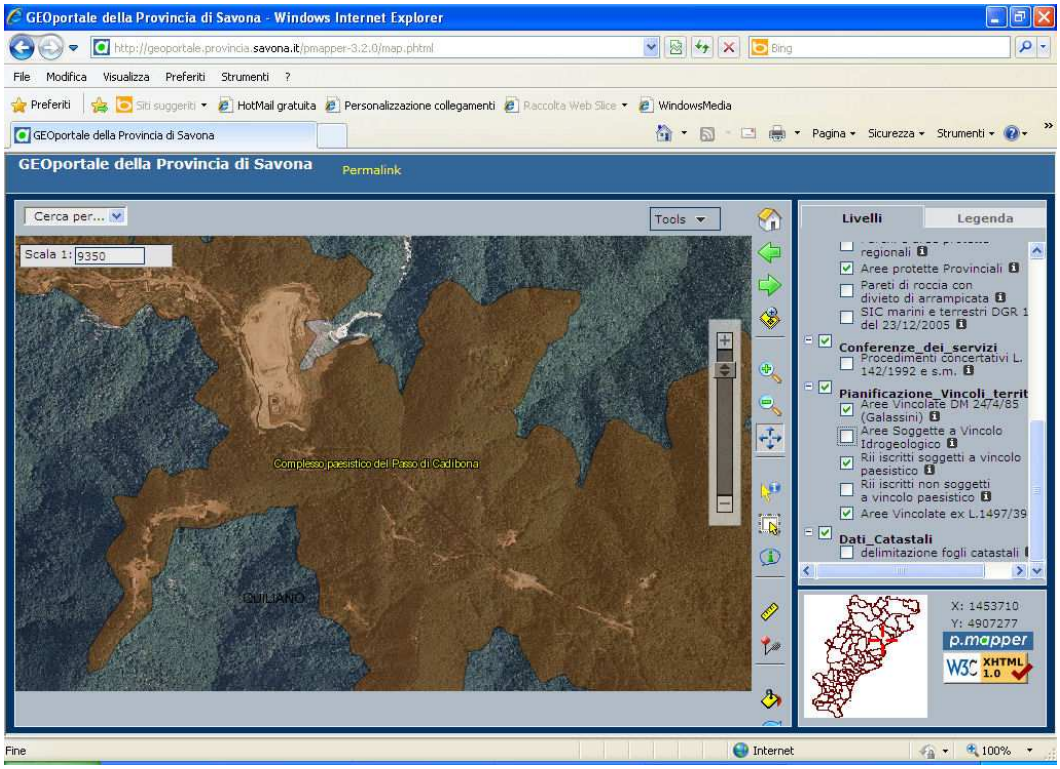
Nelle aree interessate essendo presente vegetazione arborea ed arbustiva in stadio di crescita evolutivo, la zona é riconducibile come **boscata** in virtù

- *sia dell'art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1* che recita "Agli effetti della presente legge si considera **bosco** il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo" ,

- *che dell'art.1 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.227/01* che recita "Sono assimilati a **bosco**: a) ..omissis; ***b)*** le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; c) …omissis";

OSSERVAZIONI:
Considerato che :
- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo, se oggetto di trasformazione ad uso produttivo, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n° 227), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'area di progetto relativa alla pala eolica ricade all'interno del Galassino *Complesso paesistico del Passo di Cadibona*, definita zona vincolata dal Decreto del 24/04/1985, con la seguente motivazione: "*la zona è incernierata su percorsi di crinale di notevole bellezza paesistica...si apre ad ampie visuali sulle vallate interne..e sull'arco di costa tra capo Vado e il porto savonese*".



WWF for a living planet®

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del passo di Cadibona.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

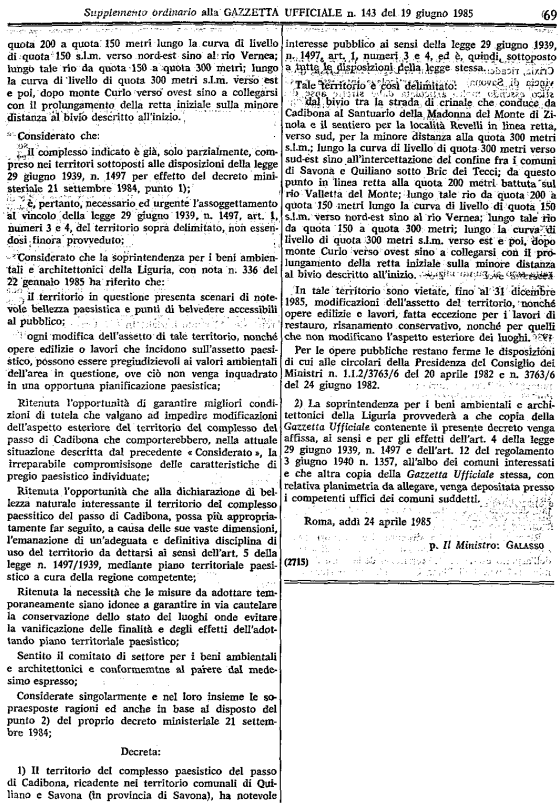
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico del passo di Cadibona, ricadente nei territori comunali di Quiliano e Savona (in provincia di Savona), riveste particolare interesse ambientale perché la zona è incernierata su percorsi di crinale di notevole bellezza paesistica, che attraversando boschi cedui tipici dell'area ligure del versante appenninico settentrionale e poi macchia mediterranea tipica dell'area ligure del versante appenninico meridionale, si apre ad ampie visuali sulle vallate interne che fanno capo a Cadibona e sulla Piana di Vado Ligure e Savona e sull'arco di costa tra capo Vado e il porto savonese.

Tale territorio è così delimitato:

dal bivio fra la strada di crinale che conduce da Cadibona al Santuario della Madonna del Monte di Zinola e il sentiero per la località Revelli in linea retta, verso sud, per la minore distanza alla quota 300 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quotra 300 metri verso sud-est sino all'intercettazione del confine fra i comuni di Savona e Quiliano sotto Bric dei Tecci; da questo punto in linea retta alla quota 200 metri battuta sul rio Valletta del Monte; lungo tale rio da



Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 143 del 19 giugno 1985 69

quota 200 a quota 150 metri lungo la curva di livello di quota 150 s.l.m. verso nord-est sino al rio Vernea; lungo tale rio da quota 150 a quota 300 metri; lungo la curva di livello di quota 300 metri s.l.m. verso est e poi, dopo monte Curlo verso ovest sino a collegarsi con il prolungamento della retta iniziale sulla minore distanza al bivio descritto all'inizio.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio in questione presenta scenari di notevole bellezza paesistica e punti di belvedere accessibili al pubblico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso del passo di Cadibona che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paessitico del passo di Cadibona, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemtne al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico del passo di Cadibona, ricadente nel territorio comunali di Quiliano e Savona (in provincia di Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dal bivio tra la strada di crinale che conduce da Cadibona al Santuario della Madonna del Monte di Zinola e il sentiero per la località Revelli in linea retta, verso sud, per la minore distanza alla quota 300 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 300 metri verso sud-est sino all'intercettazione del confine fra i comuni di Savona e Quiliano sotto Bric dei Tecci; da questo punto in linea retta alla quota 200 metri battuta sul rio Valletta del Monte; lungo tale rio da quota 200 a quota 150 metri lungo la curva di livello di quota 150 s.l.m. verso nord-est sino al rio Vernea; lungo tale rio da quota 150 a quota 300 metri; lungo la curva di livello di quota 300 metri s.l.m. verso est e poi, dopo monte Curlo verso ovest sino a collegarsi con il prolungamento della retta iniziale sulla minore distanza al bivio descritto all'inizio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

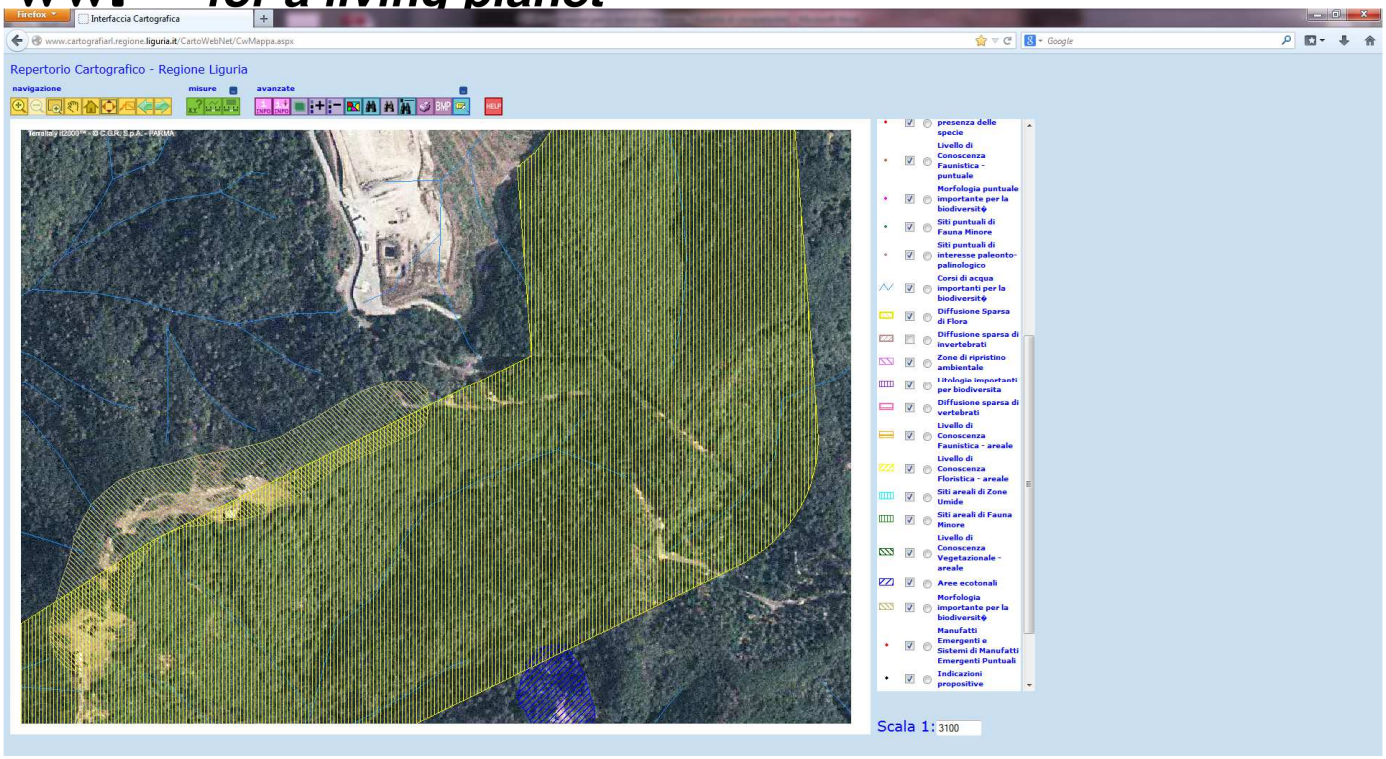
(2715)

Estratto D.M. 24 Aprile 1985.

PUNTO 8)
ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

Si osserva che nell'areale la presenza di "**Morfologia importante per la biodiversità**, *individuata con DGR 1793/2009 "Istituzione Rete ecologica ai sensi della L.R. 28/2009 art.3".* Si ricorda che la rete ecologica ligure individua diversi elementi, fra cui nuclei centrali (Core areas) e aree di interconnessione territoriale; fra queste ultime i corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi e le stepping-stones che permettono, attraverso una sequenza di piccole aree di idoneità ecologica fra loro separate, una connessione per il gruppo di specie target (www.ambienteinliguria.it).



Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009”, che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell’ istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale da fonte rinnovabile, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull’importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali
La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.
Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *“Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”***. In questa legge si afferma che l’Ente regionale:
“(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;

c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).

Conclusioni.

Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

PUNTO 9)

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base all'effetto cumulativo antropizzato sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

La realizzazione seppur in previsione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

PUNTO 10)
Si osserva inoltre che
Il valore stimato delle ore utili è decisamente sovrastimato e ottimistico **(I dati forniti appaiono non attuabili per l'area).**
Occorre inoltre considerare che questa è la produzione energetica lorda. Oltre alle ore di inattività dovute a possibili fermo impianto per manutenzione, diminuzione di resa per ghiaccio o usura delle parti meccaniche, mancanza di ventosità, etc.. occorre considerare che:

- l'aerogeneratore produce energia elettrica ad una frequenza variabile, funzione della velocità di rotazione delle pale. Per poter adeguare la frequenza della tensione e della corrente a quelli della rete Nazionale (pari a 50 Hz), occorre utilizzare un convertitore statico il quale, in un primo stadio, converte la corrente e la tensione da alternate a continue, mentre in un secondo ritrasforma queste caratteristiche alla frequenza di rete.

- All'interno di ogni aerogeneratore è installato un trasformatore che innalza il livello di tensione da quello del generatore elettrico alla tensione di media tensione di 15 – 20 kV.

- Tutti gli aerogeneratori sono collegati ad una linea elettrica che al compito di trasportare l'energia prodotta ad una cabina di trasformazione che innalza ulteriormente la tensione a quella della rete di alta tensione.

I componenti descritti hanno ognuno un rendimento inferiore al 100%. Le perdite dovute a questi si stimano pari al 10%.

Alla luce di quanto, l'area è da considerarsi a tutti gli effetti non idonea ed il progetto sovrastima la producibilità di ore utili.

PUNTO 11)
PRODUZIONE REALE DEGLI IMPIANTI EOLICI GIA' OPERANTI
Nel progetto si legge:

> L'obiettivo che Fattoria Eolica Srl si propone, nell'insieme del comparto eolico operante nell'entroterra Ligure, è quello di produrre energia pulita in sinergia con gli altri impianti già operativi al fine di costituire, con gli stessi, un altrettanto significativo esempio, nell'ambito della Regione Liguria.

Osservazioni:
viste che tali opere si avvallano del pubblico interesse e della pubblica utilità, al fine di tutelare il patrimonio pubblico sia dal punto di vista dei beni ambientali ma anche del bene pubblico, si chiede che nella procedura di V.I.A. per centrali eoliche prioritariamente al fine di qualsiasi rilascio autorizzativo, sia analizzata la produzione reale messa in rete (dati

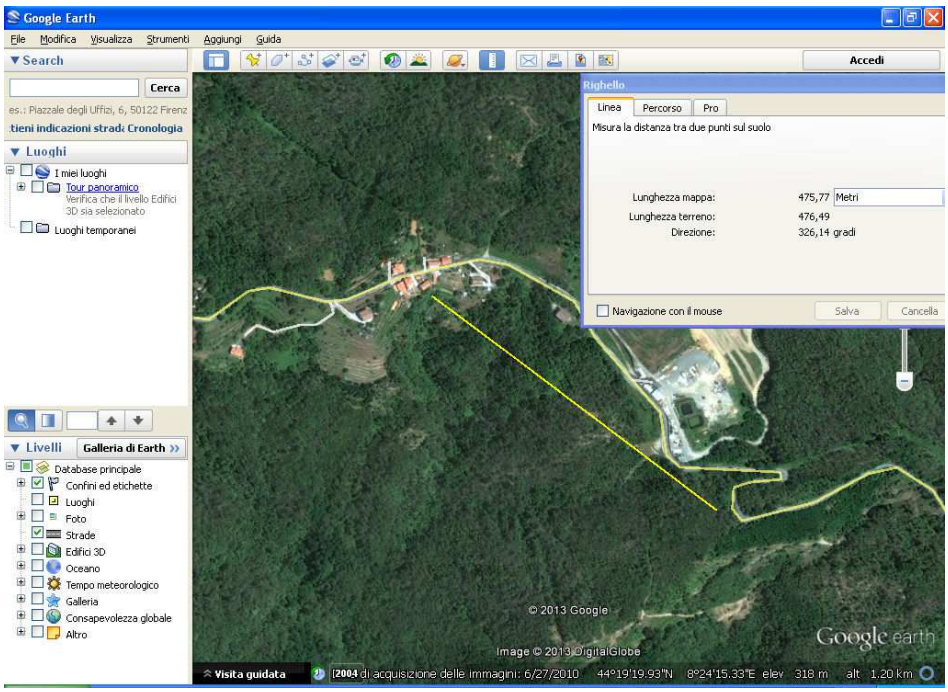
Terna) dell'impianto già esistente. Questo vale per qualsiasi progetto di ampliamento o di nuovo impianto.

In relazione alla procedura in oggetto, il WWF a chiede che nell'esame svolto dalla Regione e dalla Provincia, sia analizzato anche il risultato produttivo consuntivo conseguito dagli impianti già esistenti nella zona.

Considerati i pesanti effetti negativi su paesaggio, fauna e, in generale, stabilità dei terreni, riteniamo necessario che siano certi i risultati produttivi reali (non quelli cartacei), certificati dall'ente che ritira la produzione, di questi impianti.

Osserviamo che la richiesta di esaminare la produzione degli impianti esistenti prima di procedere all'ampliamento o realizzazione di nuovi impianti è una procedura normalissima in qualsiasi impianto industriale produttivo.

Non è possibile autorizzare impianti che abbiano un così impatto devastante sul paesaggio con perdita di suolo naturale inedificato e di cui si disconosca la reale produttività !.
Non si comprende come la Regione possa autorizzare tali impianti non avendo a disposizione i dati di producibilità. Come può autorizzarli non potendo conoscere se l'impianto rientra nelle soglie consentite per legge? (vedi DGR LINEE GUIDA: *producibilità specifica, da stimarsi per gli impianti industriali sulla base di un rilievo anemologico e anemometrico nel sito di interesse della durata di non meno di un anno,* ***non inferiore alle 2100 ore equivalenti".***

- 

Distanze dal centro abitato

PUNTO 12)
Osservazioni
Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.
Premessa.
L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:
- ***emergenze paesistiche, architettoniche e storiche*, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali;**
- ***aree di presenza di avifauna e chirotterofauna tutelata a livello europeo**, nazionale e regionale, **con riferimento a aree parco, SIC, ZPS**, **rotte migratorie riconosciute e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie**.*

La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti:
stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale;

PUNTO 13)
Impatti sulla Fauna alata
Nel progetto si legge:
di transito migratorio
Autunno 2010
*- N° totale di uccelli avvistati in 12 giornate (in molti casi - uccelli stanziali - si tratta di avvistamenti multipli degli stessi individui): **3.207**.*
*- N° di avvistamenti rapaci (si tenga conto del fatto che nel caso di Gheppio e Poiana, stanziali, spesso si tratta di osservazioni ripetute del medesimo individuo): **205** (tabella I).*
*- · N° di avvistamenti di uccelli appartenenti a specie annoverate in allegato I della Direttiva "Uccelli" – 79/409/CEE: **121**.*
*- · N° totale di uccelli avvistati in sorvolo sul sito d'impianto (da qui in avanti inteso come l'intorno di 300 m dal punto torre) in 12 giornate di rilevamenti: **2449** (172 i rapaci, 7,02 %).*
*- · N° di uccelli in allegato I avvistati in sorvolo sul sito d'impianto: **111** (Falco pecchiaiolo 40, Biancone 33, Tottavilla 24, Falco di palude 7, Falco pescatore 1, Falco sp. 3, Falco pellegrino 1, Smeriglio 1, Averla piccola 1).*
*- · N° totale di uccelli che hanno sorvolato il sito d'impianto ad una quota corrispondente a quella spazzata dalle pale degli aerogeneratori (50-200 m da terra): **418** (111 rapaci + 173 Irundinidi, 104 Colombacci, 12 Corvidi, 6 Gabbiani*

reali, 4 Gabbiani comuni, 2 Tottaville, 1 Rondone maggiore)
*- · N° di uccelli in allegato I che hanno sorvolato il sito d'impianto ad una quota 50-200 m da terra: **70** (33 Falchi pecchiaioli, 32 Bianconi, 1 Falco di palude, 1 Falco pescatore, 2 Tottaville).*
Tenuto conto della fenologia delle specie rilevate e della tipologia di avvistamento (n° d'individui, direzione di volo, sorvolo senza sosta), dai dati rilevati e stato possibile stimare il flusso migratorio post-nuziale attraverso l'area oggetto di studio in 8,17 rapaci e 233,42 altri uccelli/giorno (Colombacci, Irundinidi, Fringillidi e altri Passeriformi).

Primavera 2011

*- N° totale di uccelli avvistati in volo nel comprensorio indagato (in molti casi - uccelli stanziali - si tratta di avvistamenti multipli degli stessi individui): **3.616**.*
*- · N° totale di avvistamenti rapaci (si tenga conto del fatto che nel caso di Gheppio, Poiana e Biancone, nidificanti, spesso si tratta di osservazioni ripetute del medesimo individuo): **460** (tabella I).*
*- · N° di avvistamenti di uccelli appartenenti a specie annoverate in allegato I della Direttiva "Uccelli" – 79/409/CEE: **308**.*
*- · N° totale di uccelli avvistati in sorvolo sul sito d'impianto in 20 giornate di rilevamenti: **3035** (347 i rapaci, 11,43 %).*
*N° di uccelli in allegato I avvistati in sorvolo sul sito d'impianto: **226** (Falco pecchiaiolo 100, Aquila reale 3, Biancone 65, Falco di palude 40, Nibbio bruno 7, Falco pescatore 1, Tottavilla 5, Falco sp. 4).*
*- · N° totale di uccelli che hanno sorvolato il sito d'impianto ad una quota corrispondente a quella spazzata dalle pale degli aerogeneratori (50-200 m da terra): **357** (145 rapaci + Rondoni 163, Gabbiano reale 15, Corvidi 15, Irundinidi 8, Colombaccio 7, Allodola 3).*
*- · N° di uccelli in allegato I che hanno sorvolato il sito d'impianto ad una quota 50-200 m da terra: **115** (Falco pecchiaiolo 64, Biancone 32, Falco di palude 13, Aquila reale 2, Nibbio bruno 1).*

Avifauna nidificante

Rapaci diurni

Quanto ai rapaci diurni (v. All. IV per le localizzazioni degli avvistamenti in periodo riproduttivo), sul territorio compreso nel raggio di 3 km dall'impianto previsto, insistono gli home ranges di 1 coppia di Poiana Buteo buteo, ed una coppia di Gheppio Falco tinnunculus.
La frequentazione a scopo trofico dell'area da parte di una coppia di falchi pecchiaioli Pernis apivorus e di almeno una coppia di bianconi Circaetus gallicus sono da considerarsi indice di nidificazione nelle zone boscate adiacenti il sito di studio. Molto probabile anche la presenza di un territorio riproduttivo di Sparviere Accipiter nisus. E' da ritenersi possibile, benche non accertata, anche la nidificazione dell'Astore Accipiter gentilis.
Le segnalazioni di Aquila reale Aquila chrysaetos, infine, sono da considerarsi indicative dell'occasionale sorvolo da parte degli individui di individui immaturi erratici.

Rapaci notturni

Nel corso del monitoraggio oggetto del presente elaborato, e stata riscontrata la presenza (nel raggio di circa 2 km dal centro del sito in cui si propone l'ubicazione dell'impianto) di due coppie di Allocco Strix aluco, una ad ovest ed una ad est (due contatti) dell'impianto (v. All. IV per le localizzazioni dei contatti in periodo riproduttivo).

Altre specie ornitiche

Dall'analisi della comunita nidificante attraverso i punti di ascolto mattutini, integrati dai dati raccolti nel corso delle sessioni di avvistamento migratori, e emerso un quadro ornitologico

di interesse modesto, caratterizzato (v. check-list e All. IV) dalla presenza di specie per lo piu comuni, con pochi elementi di pregio, quali ad es. il Succiacapre Caprimulgus europaeus (specie in allegato I della Direttiva "Uccelli" - 79/409/CEE).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In base alle osservazioni effettuate nel corso del presente monitoraggio, si puo affermare come il comprensorio territoriale indagato nel suo complesso presenti ***un discreto interesse ornitologico sia in relazione alla nidificazione locale di specie di pregio*** *(Falco pecchiaiolo e Biancone in primis) sia in virtu di un significativo flusso migratorio di specie emergenti ascritte all'Allegato I della Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE).*

…….Quanto invece al rischio d'impatto riferito ai Rapaci migratori sorvolanti l'area del previsto impianto, esso risulta modesto.."

OSSERVAZIONI

Si rileva a fronte dei dati emersi, come **l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna e chirotterofauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.**

La Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la

- conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .

A tal riguardo si osserva come tali specie possano essere oggetto di perturbazione a causa di tale impianto che prevede un'altezza di circa 185 metri dal suolo (comprensiva del diametro delle pale).

Risulta inadeguata la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*

"..***Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia che il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento****..".* TAR Toscana, Sez. II, n. 2027 del 20 dicembre 2012**. Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco eolico in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico, come nel caso in questione!**

Punto 14)

Altre osservazioni.

L'industrializzazione di aree boschive non può esser accettata. In quanti tutte le aree costituiscono del corridoi ecologici di area vasta. Indubbiamente gli alti valori ambientali, paesaggistici, faunistici e relativi alla flora del comprensorio rendono evidente la totale inopportunità dello sviluppo del progetto. I danni ed il disturbo alla fauna ed in particolare alle specie avifaunistiche sono ormai conclamati in tutto il mondo da studi e ricerche autorevoli. (il comitato Permanente del Consiglio Europeo ha considerato dannosi gli impianti eolici per l'avifauna, recependo il rapporto tecnico "Windfarm and Birds: an

analysis of the effects of windfarms on bird and guidancce on enviromental assessment criteria and sites selection issues, 2003".)

La creazione di larghi spazi aperti dove installare le colonne eoliche e le vaste vie di accesso creano squilibri nei microsistemi delle aree interessate incidendo in modo negativo sulla continuità di corridoi ecologici e determinando importanti perturbazioni, specie in fase di cantiere.

Inoltre l'intervento, vista l'esecuzione di scavi per le fondamenta delle torri eoliche, di scavi per la realizzazione/miglioramento della viabilità di accesso e di servizio, di riprofilature del suolo e di realizzazione di scarpate e opere per la regimazione delle acque, non può ASSOLUTAMENTE essere ritenuta ininfluente ai fini del VINCOLO IDROGEOLOGICO ex legge 4/1999; in fase di progetto devono essere fornite almeno le sezioni delle aree oggetto di movimento di terreno, rendering delle sistemazioni e attestazioni geologiche della stabilità delle aree interessate. Basti pensare che in taluni casi, la semplice rimozione di pochissimi esemplari arborei richiede pratiche autorizzative lunghe e complesse.

Tali considerazioni valgono anche per il vincolo paesaggistico ex D. Lgs 42/2004, ma non viene dettagliato nulla relativamente alle mitigazioni degli impatti previsti né in merito alla realizzazione dell'opera.

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.

Punto 15)

Il problema degli impianti eolici

E' dimostrato che gli impianti eolici possono produrre, a breve, medio e lungo termine, impatti negativi sugli ambienti, sui tipi di habitat, sulle biocenosi e, in particolare, sugli uccelli e sui chirotteri. Al proposito si veda la numerosa bibliografia reperibile.

.

È possibile distinguere due tipi di impatto:

- diretto, dovuto all'alterazione e distruzione di tipi di habitat, erosione del suolo (impianto e infrastrutture di servizio), collisione degli animali con parti dell'impianto, in particolare il rotore;
- indiretto, dovuto all'alterazione dell'uso del suolo, alla frammentazione, all'aumento del disturbo antropico con conseguente alterazione di popolazioni selvatiche.

Entrambi gli effetti riguardano un ampio spettro di ambienti e specie animali (dai piccoli passeriformi ai grandi veleggiatori ai chirotteri, agli invertebrati etc.)

In molti casi gli ambienti e le specie più esposte agli effetti negativi causati dagli impianti eolici, risultano già minacciate da altri fattori derivanti dalle attività dell'uomo (si pensi agli ambienti d'alta quota o ai rapaci).

Anche l'Unione Europea si è occupata della minimizzazione dell'impatto delle centrali eoliche sulla Natura.

Per esempio, il documento "*Draft Recommendation on Minimising Adverse Effects of Wind Power Generation on Birds*" redatto dal Consiglio d'Europa, (2003) riporta che relativamente agli impatti negativi che possono essere attribuiti agli impianti eolici è necessario considerare:

- la perdita o l'alterazione degli habitat
- il disturbo che può causare isolamento o dispersione, incluso l'effetto barriera
- la mortalità da collisione diretta delle specie in volo.

Gli studi condotti sul campo (Anderson *et al.,* 1999.) dimostrano che l'impatto degli impianti per la produzione eolica può far risentire i suoi effetti anche nei confronti di processi ecologici e specie anche a grande distanza dalle aree abitualmente frequentate dagli animali (siti di riproduzione e/o ricovero, aree di alimentazione, aree di sosta per le migrazioni, etc.).

Al fine poter disporre di dati sufficientemente affidabili sulle specie (soprattutto uccelli e

chirotteri) e sui processi ecologici (ad esempio le migrazioni), risulta quindi indispensabile condurre uno studio di campo considerando una superficie abbastanza ampia da considerare eventuali variazioni nei processi e nei comportamenti delle specie.

Metodologia degli studi di campo proposti
Per ciò che riguarda le specie animali più fragili (avifauna e chirotteri) sarebbe perciò raccomandabile un'unità minima di base che consideri un poligono con un perimetro equidistante **almeno 10 km lineari dagli impianti considerando** anche le infrastrutture collegate (strade di servizio, aree di manovra, etc.).
Relativamente agli altri gruppi animali, in considerazione delle minori capacità di spostamento di gran parte delle specie considerate, **l'unità minima di campionamento da considerare potrà essere individuata attraverso la costruzione di un poligono equidistante 5 km lineari dalle aree dell'impianto.** Per quello che riguarda flora e vegetazione, in considerazione, delle minori possibilità di interferenza (dal punto di vista dell'ampiezza spaziale) la superficie dell'area di indagini può essere ridotta ad un poligono equidistante 3 km lineari dall'impianto (e dalle infrastrutture connesse) se deve considerarsi la flora; per l'analisi della vegetazione è invece necessario considerare un poligono equidistante almeno 5 km lineari.
Per quanto attiene, infine, alle analisi a scala di paesaggio, poiché è necessario valutare le interferenze anche dal punto di vista della frammentazione **dei tipi di habitat presenti, risulta indispensabile considerare un poligono equidistante almeno 50 km lineari**.
Al fine di condurre uno studio adeguato alle finalità delle indagini sulle interferenze, è necessario poter avere a disposizione almeno due stagioni riproduttive complete; questo vale sia per l'avifauna residente e migratrice sia per i chirotteri e gli altri **gruppi animali; complessivamente, è quindi necessario un periodo pari ad almeno 24 mesi.**
Per quanto attiene alla flora e vegetazione, **può essere sufficiente anche una sola stagione riproduttiva soprattutto in presenza di preesistenti studi floristici e vegetazionali condotti nell'area;** solo nel caso di studi recenti ed autorevoli, realizzati ad una scala adeguata è possibile condurre l'analisi della vegetazione anche solo su base bibliografica.

Punto 16) la tutela del paesaggio.
A livello europeo, il paesaggio è così definito "*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).
La connotazione di questo concetto è quindi chiaramente, ed in maniera assai circostanziata, legata al paesaggio come prodotto dell'interpretazione che la specie umana ne può dare e che essa stessa ha contribuito a modellare.
Come ampiamente argomentato dalla letteratura di settore, la questione del paesaggio è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale (MIBAC 2007).
Analizzando il tema degli impianti eolici industriali sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggistico/ambientale il principale e più autorevole riferimento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 42 il quale, con l'art. 146 stabiliva che: "*entro sei mesi… è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*".
Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua tale norma; esso consta di 4 articoli, in particolare, l'Allegato al DPCM definisce finalità e contenuti della "*Relazione Paesaggistica*", che d'ora in poi dovrà corredare tutte le richieste di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del Codice (si devono intendere le zone sottoposte al vincolo paesaggistico). Sempre il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sancisce che il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai beni

paesaggistici .Inoltre nello stesso decreto all'articolo 136 si recita al punto d) *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti*
di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze" .
Riteniamo quindi che la realizzazione delle torri eoliche compromettano ciò che intrinseco nel il diritto della popolazione sia per il godimento del paesaggio sia per le attività scientifiche dell'osservatorio che svolge anche attività aperte al pubblico.

PUNTO 17)
Carenze progettuali
Osservazioni:
Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico la presente procedura non ha affrontato tra le altre cose:

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

PUNTO 18)
Procedura di V.A.S.
Osservazioni:
Per la presenza e **contiguità territoriale in siti ambientali sensibili,** emerge la palese necessità di assoggettamento alla necessaria procedura – sempre preventiva e vincolante – di **valutazione ambientale strategica (V.A.S.)**, prevista per la considerazione preventiva di piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull'ambiente e le varie componenti ambientali (direttiva n. 2001/42/CE, decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). Le centrali eoliche in progetto, sono contigue - quasi a configurare un unico progetto che verifichi gli 'impatti cumulativi'". Non soltanto di tipo paesaggistico - seppur molto importanti -, "ma anche relativi alla difesa del suolo - viste le imponenti opere di fondazione, stradali e tagli boschivi e frammentazione di elementi di biodiversità in particolare avifauna ed aree boscate.
In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base all'effetto cumulativo antropizzato sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

La realizzazione seppur in previsione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per quelle previsioni che vadano ad incidere negativamente su habitat, specie, sul paesaggio, la mancanza di dati sulla reale produttività in rete e riguardo la pianificazione territoriale vigente, e/o in caso contrario comunque che le proposte nel complesso debbano essere assoggettate a V.A.S.

Per quanto osservato e per le numerose criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, le interferenze, frammentazioni ed impatti su habitat non mitigabili, si chiede un parere negativo del progetto.